



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2022, proposto da

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Nunzio Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e Corte D'Appello Ancona, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Verbale della Corte di Appello di Ancona Esami Avvocato – sessione 2021-22 del ██████████ contenente la formulazione del quesito posto ed in particolare il giudizio di inidoneità della dott.ssa ██████████ impositivo all'accesso alla seconda prova orale dell'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato, con conseguenziale annullamento/inefficacia di ogni atto prodromico e/o

successivo o comunque connesso alla disposta inidoneità, anche se allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Corte d'Appello di Ancona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- seppure appaia, in generale, abbastanza velleitario l'intento delle Linee guida ministeriali approvate in data 18 febbraio 2022 di limitare le materie oggetto del c.d. orale rafforzato alla sola disciplina codicistica (essendosi in presenza, ormai da 50 anni, della c.d. fuga dal codice civile), nel caso di specie le censure esposte in ricorso appaiono *prima facie* fondate, visto che il quesito estratto dalla ricorrente si fondava quasi esclusivamente su una legge speciale di recente approvazione (L. n. 24/2017 e s.m.i.), la quale, per di più, contiene disposizioni processuali del tutto peculiari;

- sussistendo altresì la irreparabilità del danno, la domanda cautelare va accolta, con conseguente ordine al Ministero della Giustizia di consentire alla dott.ssa [REDACTED] di ripetere la prova davanti a commissione in diversa composizione, la quale provvederà, attenendosi ai criteri previsti nelle Linee guida, a riformulare la terna dei quesiti dai quali sarà estratta la traccia.

In considerazione della necessità di attendere gli sviluppi del procedimento e,

eventualmente, del processo (*id est*, proposizione di motivi aggiunti, con contestuale domanda cautelare), non si ritiene opportuno fissare sin d'ora l'udienza di trattazione del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tommaso Capitanio

IL PRESIDENTE
Gianluca Morri

IL SEGRETARIO